CAMERA DEI DEPUTATI N. **4776** -A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15 del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 16 settembre 1998

(Relatore: **ZACCHERA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 aprile 1998 (v. stampato Senato n. 2988)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISCO)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BERSANI)

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(FANTOZZI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Riga il 21 maggio 1997

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica l'8 aprile 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4776 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

ZACCHERA, *Relatore*.

ALLEGATO

L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Lettonia è inteso a favorire lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali ed a creare un favorevole quadro giuridico per gli imprenditori italiani che intendono effettuare investimenti in Lettonia. A tali fini, l'Accordo prevede una serie di garanzie che vanno a completare l'evoluzione legislativa che ha avuto e sta avendo luogo in Lettonia nei confronti degli investimenti stranieri.

In particolare, gli argomenti di maggiore interesse presi in considerazione dall'Accordo concernono:

la garanzia, per gli investimenti effettuati da investitori di ciascuno dei due Paesi sul territorio dell'altro, di un trattamento giusto ed equo, e dell'astensione dall'adozione di provvedimenti ingiustificati o discriminatori (articolo 2); in ogni caso si prevede la concessione agli stessi investitori di un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori del Paese ospitante o a quelli di Paesi terzi (articolo 3);

la garanzia per l'investitore di un immediato, adeguato ed effettivo risarcimento in caso di nazionalizzazione o esproprio (articolo 5), e di un trattamento, in caso di danni derivanti da guerre o eventi simili, uguale a quello previsto per i cittadini del Paese ove l'investimento è stato effettuato, e, in ogni caso, non meno favorevole di quello previsto per gli investitori di Paesi terzi (articolo 4);

la libera trasferibilità dei redditi derivanti dall'investimento, delle somme spettanti in caso di disinvestimento, del rimborso dei prestiti e dei compensi di lavoro (articolo 7);

la previsione di procedure arbitrali in caso di controversie sia tra l'investitore e la Parte ospitante, sia tra le Parti contraenti (articoli 8 e 9).

L'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto dovrebbe consentire una più stretta collaborazione industriale tra i due Paesi e dovrebbe favorire l'interscambio commerciale.

L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Riga il 21 maggio 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-4776A
Lire 500